	<i>Disciplinare per il marchio di Qualità del Parco Naturale Dolomiti Friulane</i>	
	Regolamento del sistema di garanzia	<i>Rev.01</i> <i>15 Settembre 2011</i>

**REGOLAMENTO DI GARANZIA
DEL MARCHIO DI QUALITÀ
DEL PARCO NATURALE DOLOMITI FRIULANE**

Il presente documento ha lo scopo di individuare gli strumenti necessari per la definizione e l'attuazione del Marchio di Qualità del Parco Naturale Dolomiti Friulane, fornendo le regole per il funzionamento del sistema e per la partecipazione delle imprese.

Il Sistema di Garanzia è costituito da:


**Regolamento del Sistema
Disciplinare
Comitato di Garanzia**

Di seguito viene delineato il Regolamento del Sistema di Garanzia in cui viene definito anche il Comitato di Garanzia dal punto di vista della sua composizione e delle sue funzioni.

Per quanto riguarda i Requisiti si rimanda al Disciplinare.

Viene definito e approvato un disciplinare per ciascun settore merceologico.

Se un'organizzazione dispone di più di una sede nella quale svolge la propria attività in un settore merceologico per il quale è definito un disciplinare, può richiedere il marchio per uno o per più sedi. Se il marchio è rilasciato congiuntamente per più sedi, il venir meno delle condizioni del rilascio per una sede comporta l'esclusione dal sistema per tutte le sedi.

	<i>Disciplinare per il marchio di Qualità del Parco Naturale Dolomiti Friulane</i>	
	Regolamento del sistema di garanzia	Rev.01 15 Settembre 2011

REGOLAMENTO DEL SISTEMA

Art. 1 Uso e concessione del Marchio

Il presente Regolamento disciplina l'uso e la concessione a terzi del marchio e della denominazione "Parco Naturale Regionale Dolomiti Friulane" registrati presso la Camera di Commercio di Pordenone (atto n° PN1999C000054 del 29/06/1999).

Art. 2 Normativa di riferimento e proprietà del marchio

Ai sensi della Legge regionale n. 42/96, articolo 33, comma 8, l'Ente Parco Naturale Dolomiti Friulane può promuovere attività economiche, sociali e culturali attraverso la concessione d'uso del proprio emblema (marchio).

La proprietà del marchio è dell'Ente Parco Naturale Dolomiti Friulane e chiunque intenda utilizzarlo nel proprio materiale promozionale dovrà inoltrare richiesta scritta all'Ente.

Art. 3 Finalità e oggetto del Manifesto

Il "Manifesto per il Marchio di Qualità del Parco Naturale Dolomiti Friulane" (in seguito Manifesto) è l'iniziativa avviata dall'Ente Parco per promuovere e valorizzare in modo strategico lo sviluppo culturale e turistico del territorio locale, all'interno di un più vasto sistema territoriale europeo, attraverso l'attribuzione di un marchio che rappresenti l'impegno dei soggetti partecipanti al miglioramento della qualità del servizio e delle loro prestazioni ambientali. L'utilizzo del marchio deve portare inoltre ad un aumento della visibilità dell'azienda sia nel territorio dell'area protetta ma in particolare nei confronti dell'esterno e a promuovere l'area Parco.

L'adesione al sistema di Garanzia avviene su base volontaria.

L'adesione al sistema è aperta a tutti i soggetti giuridici iscritti alla CCIA che operano nei comuni di Andreis, Cimolais, Claut, Erto e Casso, Forni di Sopra, Forni di Sotto, Frisanco, Tramonti di Sopra, appartenenti ai seguenti settori merceologici:

- Aziende agricole, zootecniche, di trasformazione agroalimentare, agrituristiche e di sfruttamento delle risorse locali,
- Esercizi commerciali,
- Ricettività,
- Ristorazione,
- Serviti turistici.


Tutti i soggetti autorizzati ad utilizzare il marchio saranno inseriti nel circuito promozionale e pubblicitario del Parco.

Art. 4 Concessione del marchio

Le modalità di concessione del marchio si basano:

- sul rispetto da parte dei partecipanti di specifici requisiti riportati nei Disciplinari che s'intendono parte integrante del presente Regolamento;
- sull'attività di verifica del rispetto di tali requisiti da parte di auditor;
- sull'assegnazione del marchio da parte di un Comitato di Garanzia (Comitato) e sulla sottoscrizione di specifiche convenzioni con i soggetti richiedenti.

Coloro che esercitano attività in zone esterne ai comuni interessati dall'area protetta, anche appartenenti a categorie merceologiche diverse da quelle previste dai Disciplinari, potranno richiedere l'uso del simbolo che, in via eccezionale, potrà venir concesso dal Consiglio direttivo, per progetti di particolare rilevanza in relazione ai fini istituzionali del Parco e alle caratteristiche del soggetto richiedente.

	<i>Disciplinare per il marchio di Qualità del Parco Naturale Dolomiti Friulane</i>	
	Regolamento del sistema di garanzia	Rev.01 15 Settembre 2011

Il Consiglio direttivo delibererà inoltre l'eventuale relativo contributo da versare.

Per le manifestazioni di carattere scientifico, culturale, didattico, educativo, formativo, ricreativo e sportivo (escluso manifestazioni motoristiche) che siano compatibili con le finalità dell'area protetta rispondano ai criteri di cui all'art. 2 l'uso del marchio può essere concesso a titolo gratuito, previa autorizzazione del Presidente dell'Ente, su richiesta del soggetto organizzatore della manifestazione.

L'uso del marchio potrà essere concesso a titolo gratuito per la riproduzione su carta intestata della Regione, delle Province, delle Comunità Montane interessate territorialmente dal Parco, previa autorizzazione del Presidente dell'Ente su richiesta degli stessi. Per quanto riguarda i comuni in cui ricade il perimetro dell'area protetta si auspica un utilizzo dello stesso nel modo più ampio possibile sempre in accordo con le finalità del presente Regolamento su richiesta delle amministrazioni e previo parere del Presidente del Parco.

Art. 5 Composizione e modalità di convocazione del Comitato di Garanzia

Il Comitato di Garanzia è composto da:

- 1 rappresentante del Parco con il compito di Coordinatore del Comitato
- 1 rappresentante del mondo scientifico (di enti o istituti di ricerca, esperto in materia di certificazione e sviluppo sostenibile ecc.)
- 1 rappresentante degli operatori della ricettività, della ristorazione e degli esercizi commerciali
- 1 rappresentante degli operatori di aziende agricole
- 1 rappresentante degli operatori di servizi turistici

Il Comitato di Garanzia resta in carica per 3 anni.

Il Comitato si riunisce, di norma, due volte all'anno (solitamente durante il mese di marzo e durante il mese di ottobre), o ogniqualvolta lo ritenga necessario il Coordinatore o lo richiedano il rappresentante del mondo scientifico e un rappresentante degli operatori.

Le domande di utilizzo del marchio che verranno prese in esame dovranno pertanto pervenire all'Ente entro il 28 febbraio o il 30 settembre di ogni anno.

La convocazione del Comitato avviene da parte del Coordinatore.

Le riunioni sono valide se il Comitato si riunisce con la partecipazione del Coordinatore, del rappresentante del mondo scientifico e del rappresentante di una delle categorie.

Tutti i membri convocati nel Comitato hanno diritto di voto. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza con votazione palese.

Delle riunioni del Comitato viene redatto un verbale in cui si riportano i nomi dei membri partecipanti. Tale verbale viene firmato dal Coordinatore.

Il Comitato verifica che siano rispettati da parte delle aziende che hanno aderito al sistema i requisiti ai fini dell'assegnazione del marchio.

Nello svolgimento del proprio ruolo, il Comitato si avvale di auditor che ne costituiscono la diretta emanazione operativa.


L'esito relativo alle richieste di adesione o di rinnovo del marchio verrà comunicato ai soggetti interessati entro il mese successivo alla delibera.

Art. 6 Attività di Segreteria

Per il buon funzionamento del sistema devono essere svolte attività di tipo amministrativo e di supporto tecnico.

Le attività di tipo amministrativo consistono nel ricevere le domande di ammissione degli associati, emettere i documenti di adesione al sistema, archiviare le deliberazioni prese dal Comitato di Garanzia e espletare altre pratiche di tipo amministrativo e fiscale.

Le attività di supporto tecnico consistono nell'istruire le pratiche di ammissione, coordinare i lavori del Comitato di Garanzia e degli auditor e rispondere ai quesiti posti dalle direzioni aziendali su tutto ciò che riguarda i Requisiti, il regolamento e il funzionamento del sistema.

	<i>Disciplinare per il marchio di Qualità del Parco Naturale Dolomiti Friulane</i>	
	Regolamento del sistema di garanzia	Rev.01 15 Settembre 2011

Tali attività sono svolte dalla segreteria istituita presso l'Ente Parco.

Art. 7 Modalità di adesione al sistema

La richiesta di adesione al sistema deve essere inoltrata dall'azienda alla segreteria amministrativa utilizzando il modulo riportato in Allegato 1. La sottoscrizione della richiesta di adesione implica l'accettazione di tutti gli articoli del presente regolamento e del disciplinare applicabile al settore merceologico di appartenenza. Le aziende devono rispettare la normativa vigente sia per quanto riguarda gli aspetti ambientali, di sicurezza, sanitari e direttamente connessi con il settore di attività oggetto della richiesta. Tale requisito sarà dichiarato dai richiedenti in fase di domanda e verificato a campione nelle visite di audit (di verifica iniziale, post audit, sorveglianza e rinnovo).

Per quanto riguarda la localizzazione delle aziende nel primo periodo di attuazione del Regolamento (3 anni dall'entrata in vigore) dovranno avere la Sede Amministrativa o una Sede produttiva con almeno il 75% della propria produzione nei comuni in cui ricade il perimetro dell'area protetta.

Art. 8 Attestato di adesione al sistema

Il marchio viene rilasciato dal Comitato di Garanzia sulla base dei risultati dell'audit (riassunti nel rapporto di audit) e delle proprie valutazioni.

Il marchio ha una validità di tre anni dalla data del rilascio.

L'assegnazione del marchio avviene solo se l'organizzazione rispetta tutti i requisiti obbligatori e raggiunga il punteggio di almeno 8 punti tra i requisiti facoltativi.

L'utilizzo del Marchio al livello effettivamente acquisito potrà avvenire solamente dopo la deliberazione e la comunicazione scritta da parte del Comitato di Garanzia.

Dalla data di rilascio il Comitato aggiorna il proprio registro dei soggetti che aderiscono al sistema, nel quale sono contenute almeno le seguenti informazioni:

- l'identificazione del soggetto aderente al sistema;
- il periodo di validità dell'attestato (data del rilascio, data di scadenza).

Tale registro è consultabile anche via Internet sul sito del Parco (www.parcodolomitifriulane.it) e viene reso disponibile a chiunque lo richieda.

Art. 9 Audit

Gli audit presso le strutture verranno svolti da uno o più auditor. Nel caso di più auditor uno di loro svolgerà il ruolo di team leader.

Gli auditor saranno tra quelle risorse professionali interne o esterne al Parco o tra professionisti scelti esperti di sistemi di gestione o che, a insindacabile giudizio del Consiglio direttivo, siano ritenute idonee ad effettuare attività di rilevamento e controllo.

Il team di auditor ha il compito di svolgere, su mandato del Comitato, tutti gli audit (di verifica iniziale, post audit, sorveglianza e rinnovo) per verificare la sussistenza dei Requisiti.


L'audit di verifica iniziale riguarda tutti i requisiti.

Gli audit di sorveglianza e rinnovo vengono svolti verificando la rispondenza dell'azienda ad un numero significativo di requisiti scelti a campione.

Durante l'audit possono essere individuate non conformità (NC).

L'auditor considera risolta una NC solo dopo aver verificato l'attuazione e l'efficacia dell'azione correttiva proposta dall'azienda.

La risoluzione delle NC può essere completata per via documentale o tornando in azienda per svolgere un "post audit" allo scopo di verificare sul posto l'efficacia dell'azione correttiva.

	<i>Disciplinare per il marchio di Qualità del Parco Naturale Dolomiti Friulane</i>	
	Regolamento del sistema di garanzia	Rev.01 15 Settembre 2011

Le date di esecuzione degli audit devono essere comunicate alla Direzione aziendale con adeguato anticipo prima dell'audit stesso.

Durante l'audit, gli auditor procedono alla raccolta di evidenze oggettive tramite l'esame di documenti, l'osservazione diretta delle attività, l'esecuzione di verifiche, l'effettuazione di colloqui con i responsabili e con il personale operativo aziendale, etc.

L'audit si conclude con una riunione finale nella quale gli auditor espongono alla direzione aziendale la sintesi dei risultati dell'audit, evidenziando sia gli aspetti positivi che le eventuali carenze e informando la direzione delle non conformità riscontrate nonché del punteggio ottenuto in relazione ai requisiti facoltativi e – per conseguenza – dell'assegnazione o meno del marchio.

Dopo ogni audit, l'auditor compila la documentazione necessaria per riportare al Comitato i risultati in forma sintetica e redige un rapporto che viene trasmesso per conoscenza alle aziende auditate.

Il rapporto deve contenere il punteggio ottenuto dall'azienda e la proposta che l'auditor fa al Comitato per l'adesione al sistema.

Gli originali del rapporto di audit e dei documenti collegati sono consegnati al Comitato.

Art. 10 Esclusione dal sistema

Il Comitato di Garanzia, per motivi ritenuti gravi a proprio insindacabile giudizio e spiegati per iscritto alla direzione aziendale interessata, ha facoltà di far escludere l'azienda dal sistema. In tal caso, e per il periodo di tempo considerato, questo comporta automaticamente il ritiro dell'autorizzazione a qualsiasi uso del Marchio. In particolare, l'esclusione avviene nei casi in cui:

- una o più NC relative a requisiti obbligatori non vengano risolte;
- il punteggio minimo per i requisiti facoltativi non venga raggiunto;
- l'organizzazione partecipante non liquidi le fatture ricevute per i servizi necessari alla partecipazione al sistema;
- l'attività venga interrotta per un periodo di tempo superiore ai 12 mesi;
- negli audit si verifichi che non viene rispettata la normativa vigente per quanto riguarda gli aspetti ambientali, di sicurezza, sanitari e del settore oggetto dell'attività;
- la direzione aziendale stessa ne faccia formale richiesta.

In ogni caso, l'esclusione dal Manifesto viene notificata all'azienda e la banca dati sarà aggiornata trascorsi i termini utili per i ricorsi, secondo quanto previsto dall'art. 11.

Nessuna comunicazione dovrà comunque essere rivolta all'esterno ma il nome dell'azienda sospesa verrà eliminato da qualsiasi elenco cartaceo o elettronico predisposto per attività promozionali.


Art. 11 Ricorsi

La direzione aziendale ha facoltà di presentare entro 10 giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione, reclami scritti nei confronti delle decisioni adottate dal Comitato di Garanzia, affinché vengano riesaminate.

Tali reclami vengono registrati ed esaminati dal Comitato, il quale è tenuto a delegare uno o più dei suoi componenti allo svolgimento delle opportune indagini, sentendo eventualmente i rappresentanti della direzione aziendale, e a fornire una risposta scritta al ricorrente entro 30 giorni dal ricevimento del reclamo. Se nessuna comunicazione viene emanata, il reclamo si deve ritenere accolto.

Art. 12 Riservatezza

Qualsiasi informazione acquisita nel corso del rapporto tra la direzione aziendale e il Comitato di Garanzia o, quale sua diretta emanazione, il team di auditor, viene considerata e trattata come riservata.

	<i>Disciplinare per il marchio di Qualità del Parco Naturale Dolomiti Friulane</i>	
	Regolamento del sistema di garanzia	Rev.01 15 Settembre 2011

Art. 13 Approvazione e revisioni dei requisiti e del Regolamento

Il presente regolamento ed il disciplinare sono approvati dal Comitato e potranno essere integrati e modificati per adeguarsi allo sviluppo del territorio e per promuovere il miglioramento continuo su iniziativa del Comitato di Garanzia, ogniqualvolta esso lo reputi opportuno.

L'entrata in vigore dei nuovi requisiti verrà fissata di volta in volta dal Comitato, considerando un adeguato periodo di transizione che permetta ai diversi partecipanti di adeguarvisi.

Il presente regolamento può essere modificato su richiesta del Comitato di Garanzia, che valuterà la necessità e l'utilità di apportare modifiche migliorative all'attuale assetto, tenendo conto anche di eventuali nuove normative, disposizioni e/o regolamenti, proposti a livello regionale nonché nazionale.

Art 14 Spese per il funzionamento del sistema

I costi per il funzionamento del sistema sono a carico dei partecipanti.

È facoltà dell'Ente Parco, ove lo ritenga necessario, intervenire a sostegno del funzionamento del sistema, secondo forme e modalità definite con apposita delibera del Consiglio direttivo.

Il Comitato stabilisce una quota annuale di associazione al sistema, dovuta da ogni partecipante e destinata al funzionamento della segreteria, ed una quota relativa alla gestione delle attività di audit, dovuta da ogni partecipante sottoposto a rilevamento da parte degli auditor.

Art. 15

Per quanto non previsto dal presente regolamento, la concessione dell'uso del marchio e dagli atti allegati è disciplinata dalla legislazione vigente.